




STATUTO

**ASSOCIAZIONE ONLUS
ORIENTIAMOCI**



STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS ORIENTIAMOCI



DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Art. 1 – E' costituita una Associazione denominata "ORIENTIAMOCI", organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, che potrà usare la denominazione abbreviata "A.O."

Art. 2 – L'Associazione ha sede a Roccasecca Scalo Via Piave n10 Frosinone 03038

La stessa ha facoltà di confederarsi con altre associazioni aventi le medesime finalità.

Il Consiglio Direttivo ha delega a deliberare ad eventuali trasferimenti della sede legale dell'Associazione, nell'ambito della stessa Regione e potrà istituire e chiudere sedi secondarie.

Art. 3 – L'Associazione ha carattere di volontariato e non persegue fini di lucro diretto o indiretto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Riunisce i malati, i loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi al fine di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare e disagi delle persone colpite da malattie neurologiche per aiutarle a conoscere e a convivere con la malattia stessa.

Inoltre si prefigge lo scopo di attivare scambi di esperienze tra malati e loro familiari per aiutarle a conoscere e a convivere con la malattia stessa.

Inoltre si prefigge lo scopo di attivare scambi di esperienze tra malati e loro familiari con l'ausilio di figure professionali competenti in materia.

Altresi si impegna a curare la raccolta e la divulgazione di studi e ricerche sulla malattia ed a stimolare scambi di conoscenze ed esperienze con analoghe Associazioni Italiane ed Estere.

Art. 4 – Per il perseguimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:

operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti da malattie neurologiche;

curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici delle singole malattie;

collegarsi con quanti operano a tali fini sia nei servizi pubblici che nei servizi privati;

sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;

contribuire alla formazione ed alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;

provvedere a costituire, ove necessario, servizi socio sanitari eventualmente in collaborazione con altre Associazioni di malattie analoghe;

curare i contatti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità sanitarie che siano funzionali alla realizzazione della finalità dell'Associazione

Art. 5 – L'Associazione ha durata illimitata.

TIT. II – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI



Art. 6 – Il patrimonio è costituito:
da tutti i beni che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
da eventuali elargizioni, erogazioni, lasciti e donazioni;
da ogni altra acquisizione;

Art. 7 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
da contributi di Enti e privati;
dalle rendite patrimoniali;
proventi per iniziative dell'Associazione;
da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale:

Art. 8 – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo, verrà predisposto al Consiglio Direttivo il rendiconto da presentare all'Assemblea.

TIT. III – I SOCI


Art. 9 – I soci si distinguono in

- a) fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo**
- b) ordinari: sono gli ammalati i congiunti degli ammalati e tutte le persone fisiche e giuridiche e le Associazioni che condividendo gli scopi dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e versino la quota associativa annua;**
- c) sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con quota libera ed altri beni alla vita dell'Associazione;**
- d) onorari: sono coloro che si sono distinti nel campo della ricerca sulla malattia o abbiano conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, la loro nomina è deliberata dal consiglio Direttivo.**

Art. 10 – La qualifica di socio ordinario si acquisisce mediante accettazione dello statuto ed il versamento della quota associativa nella misura e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio non può essere acquisita da coloro che sono stati già esclusi dal Consiglio Direttivo, salvo provvedimento di riabilitazione.

Art. 11 – I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo Statuto, eventuali regolamenti e delibere assunte dagli organi sociali;**
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea;**
- c) a versare la quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno;**



d) a fornire a titolo gratuito opere di sostegno alla gestione e promozione dell'associazione;

Art. 12 – La qualità di socio si perde per dimissioni, oltre che nei casi citati ed in quelli previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

a) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente l'Associazione o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'Associazione;

TIT. IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Gli organi sociali sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo

Presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Spetta all'Assemblea:

approvare il rendiconto d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

approvare il programma annuale dell'attività sociale e relativo bilancio di previsione;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;

esprimere proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione;

Art. 15 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e obbligano tutti gli associati. Per il punto 54 dell'art. 14 le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, che deve essere o spedito a mezzo posta o comunicato tramite notiziario da spedire a tutti i soci almeno prima dell'adunanza.

Art. 16 – Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e sostenitori.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare solo da altri soci non aventi cariche sociali, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci salvo, con il limite di 5, per i soci residenti fuori della provincia di Frosinone.

All'Assemblea possono assistere e partecipare, senza diritto di voto, i soci onorari. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.



Art. 17 – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, da un vice Presidente e, in sua assenza, può essere presieduta da uno dei soci designato dall'Assemblea.

Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 fino a 6 membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina il numero per la durata di due anni. Almeno la maggioranza dei membri devono essere familiari di malati.

In caso di decesso o di dimissioni o esclusione di un consigliere, alla prima riunione si provvede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive.

Art. 19 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno ogni due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Esse vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito del programma dell'art. 4.

Nei casi di urgenza, ritenuta tale dal presidente, è ammessa delibera del Consiglio Direttivo tramite fax o telegramma, purchè sia menzionato sulla richiesta di delibera l'argomento su cui si esprime il voto.

Al Consiglio compete anche di escludere i soci dall'Associazione in base a quanto previsto dall' art. 12.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

*sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.*

Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza:

Art. 20 – I consiglieri decadono dalla carica per:


decesso

dimissioni

perdita della qualità di socio

assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo.



Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione.

Art. 21 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario.

Le cariche assunte nell'ambito del Consiglio Direttivo non comportano compenso; sono rimborsate le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare al Tesoriere la firma per operazioni bancarie e postali.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente anziano.

IL SEGRETARIO

Art. 23 – Coadiuvando il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci;

provvede al disbrigo della corrispondenza;

è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 24 – Predisporre lo schema di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo.

Provvede alla tenuta dei libri contabili, alla conservazione delle relative documentazioni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo si può avvalere di un Comitato Medico – Scientifico cui affidare compiti specifici.

Il Comitato è composto da: professionisti qualificati (farmacologi, logopedisti, medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione), consulenti dell'Associazione in tema di: ricerca, informazione scientifica, assistenza sanitaria e farmacologia.

I componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo con un mandato annuale rinnovabile.

L'attività del Comitato verrà fissata da uno specifico regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto come per legge.

Art. 27 – Per quanto non regolamentato dal presente Statuto valgono le norme previste Dal Codice Civile e delle leggi vigenti